

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 3/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2015/2016)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 21/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 15.6.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 15 giugno 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Marco Baliva Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 195 DEL SIG. DINARO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSA SORTA CON LA SOCIETÀ SC VALLÉE D'AOSTE SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Con ricorso del 2.6.2015 il calciatore Alessio Dinaro adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ottenere il pagamento, da parte della Società S.C. Vallée d'Aoste Srl, dell'importo di € 3.750,00, quale saldo ancora dovutogli del maggior importo di € 7.500,00 convenuto per la stagione sportiva 2013/2014 con accordo economico del 13.9.2013.

Si costituiva la Società con controdeduzioni del 10.7.2014 contestando la pretesa del calciatore sul presupposto che nulla gli fosse dovuto. Era accaduto infatti, riferiva la Società, che il 23.3.2014, al termine dell'incontro Novese – Vallée d'Aoste, il Dinaro senza alcun motivo apprezzabile aveva rivolto frasi offensive ed ingiuriose al Direttore Sportivo Sig. Christian Filippella, minacciandolo e tentando di aggredirlo fisicamente, dopo aver denigrato sia lui che la Società. A seguito di questo episodio, per il quale era in corso un'indagine da parte della Procura Federale, alla ripresa degli allenamenti, il calciatore si era presentato presso la sede della Società in compagnia del padre dichiarando di non voler più svolgere attività in favore della Vallée d'Aoste e chiedendo il rilascio di nulla osta per potersi allenare altrove nonché la corresponsione immediata di tutte le sue competenze maturate e maturande sino al termine della stagione.

Sosteneva ancora la Società di aver rilasciato al calciatore il nulla osta richiesto e di avergli liquidato le competenze spettantegli sino al mese di aprile, posto che esso calciatore non si era più allenato con la squadra né aveva partecipato ad alcuna gara a decorrere dall'episodio del 23.3.2014. Riteneva difatti ricorrere la fattispecie di cui all'art. 6 dell'accordo economico ai

sensi del quale, qualora il calciatore non abbia fornito le sue prestazioni senza giustificato motivo, l'importo convenuto per l'intera stagione può essere proporzionalmente diminuito.

Entrambe le parti depositavano memoria integrativa insistendo nelle proprie ragioni. Il calciatore, in particolare, invocava una comunicazione del 27.3.2014 con la quale la Società Vallée d'Aoste lo invitava a non presentarsi presso le proprie strutture e si impegnava a corrispondergli l'importo residuo di € 4.500,00 come previsto dall'accordo economico.

Con delibera del 17.11.2014 la Commissione Accordi Economici L.N.D. sospendeva il procedimento in attesa della conclusione dell'indagine della Procura Federale, al cui esito risultavano deferiti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare sia il calciatore per la violazione dell'art. 1 CGS che la Società per responsabilità oggettiva.

Con delibera del 4.3.2015 (C.U. n. 36/TFN), il Tribunale Federale riteneva accertato il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore e, a fronte della "particolare tenuità dei fatti in esame", infliggeva al calciatore medesimo la sanzione della squalifica per 1 giornata ed alla Società la sanzione di euro 300,00 di ammenda.

Riattivato il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, con delibera del 23.3.2016 tale organo condannava la Società Vallée d'Aoste al pagamento in favore del Dinero del complessivo importo di € 1.282,00, pari cioè alla competenze maturate dal calciatore sino al 22.3.2014 (6 mensilità di € 750,00 ciascuna più 22 giorni di marzo 2014 pari a € 532,00): ciò sul presupposto degli esiti del deferimento del Procuratore Federale circa l'illegittimità del comportamento del calciatore e la conseguente cessazione delle sue prestazioni sportive in favore della Società a far data dal 23.3.2014.

Avverso tale decisione ha interposto reclamo il Sig. Alessio Dinero in data 4.5.2016 il quale, dopo aver ripercorso la vicenda, lamenta che la Commissione Accordi Economici non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il contenuto della comunicazione del 27.3.2014 con la quale la Società si era comunque impegnata a corrispondergli il residuo ancora dovutogli sino al termine della stagione sportiva, pari a € 4.500,00, ciò anche sul presupposto che tale comunicazione rappresentasse una vera e propria promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., peraltro giustificata dal fatto che era stata la Società ad allontanarlo arbitrariamente, e non viceversa.

Sostiene inoltre il calciatore, pur dolendosi del suo comportamento mantenuto in occasione dell'episodio del 23.3.2014, che tale fatto, ritenuto anche in sede disciplinare "di particolare tenuità", non avrebbe potuto legittimare il suo allontanamento da parte della Società addirittura sino al termine della stagione sportiva ed il venir meno del suo diritto al pagamento degli emolumenti residui.

Contesta infine anche l'erroneità del calcolo operato dalla Commissione Accordi Economici e conclude per la riforma della delibera impugnata e per la condanna della Società al pagamento in suo favore dell'importo di € 3.750,00.

La Società S.C. Vallée d'Aoste non ha presentato controdeduzioni ed il reclamo è stato quindi discusso e deciso nella riunione del 15.6.2016.

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

A seguito dell'increscioso episodio occorso in data 23.3.2014, il successivo 27.3.2014 la Società S.C. Vallée d'Aoste consegnò al calciatore Alessio Dinero una raccomandata a mano del seguente, testuale tenore: "a seguito del suo grave ed ingiustificabile comportamento.... la scrivente, per evitare altre problematiche, ha deciso, sino ad eventuale nuova comunicazione, di invitarla a non presentarsi più presso le nostre strutture. La scrivente si impegna altresì a rilasciare eventuale nulla osta per consentirle di allenarsi presso altre strutture. Inoltre, la S.C.

Vallée d'Aoste corrisponderà l'importo residuo di 4.500,00 euro ad Alessio Dinero come previsto dall'accordo economico sottoscritto in data 18 settembre 2013”:

Da tale comunicazione è agevole evincere da un lato che fu la Società, e non il calciatore, a rinunciare “sino ad eventuale nuova comunicazione” alle prestazioni di esso Dinero, dall'altro che, al di là delle risultanze dell'indagine della Procura Federale e, soprattutto, della decisione del Tribunale Federale – Sez. Disciplinare, che ha inflitto al calciatore la assai blanda sanzione di appena 1 giornata di squalifica sul presupposto della modesta portata offensiva del suo comportamento, è stata la stessa Società S.C. Vallée d'Aoste ad escludere la rilevanza di quel comportamento ai fini della regolare corresponsione, stante l'impegno in tal senso espressamente confermato, degli emolumenti previsti dall'accordo economico.

Sarebbe in ogni caso da escludere che una sanzione disciplinare di 1 giornata di squalifica possa legittimare la sostanziale risoluzione di un accordo economico, considerato il brevissimo periodo di tempo durante il quale sarebbe stato impedito al calciatore, per sua colpa, di rendere le proprie prestazioni sportive in favore della Società.

Deve pertanto ritenersi che la cessazione delle prestazioni sportive del calciatore Dinero in favore della S.C. Vallée d'Aoste è intervenuta per unilaterale decisione della Società e che pertanto, contrariamente a quanto affermato nella delibera impugnata, non possa ricorrere nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 6 dell'accordo economico circa la proporzionale riduzione degli emolumenti che, viceversa, devono essere corrisposti per intero al calciatore, anche a fronte del formale impegno in tal senso assunto dalla Società successivamente all'episodio del 23.3.2014.

Essendo incontestato in atti che, fino alla data del suo allontanamento, il calciatore aveva percepito solo l'importo di € 3.750,00, pari alla metà di quanto pattuito, al medesimo deve essere riconosciuta la differenza, pari alla restante metà.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo del Sig. Alessio Dinero e, in riforma dell'impugnata decisione della C.A.E.-L.N.D., dichiara la Società SC Vallée D'Aoste Srl tenuta a corrispondere ad esso reclamante il complessivo importo di € 3.750,00 (Euro tremilasettecentocinquanta/00).

Nulla per la tassa non dovuta.

2) RECLAMO N. 149 DELLA SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 647 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SANTOVITO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con reclamo in data 8.3.2016, la Società FC Aprilia S.S:D. Srl ha adito il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – avverso la delibera n. 647, con la quale la Commissione Premi ha respinto il ricorso dell'attuale reclamante per il pagamento del premio di preparazione asseritamente dovuto dall'US Latina, in relazione al tesseramento, nella stagione sportiva 2014/2015, del calciatore Santovito Riccardo (nato il 6.10.1999) il quale, nel corso della precedente stagione sportiva 2013/2014, era stato appunto tesserato con vincolo giovanile annuale per la Società FC Aprilia.

Osserva la Società reclamante che se è ben vero che il suddetto calciatore ha sottoscritto nella stagione sportiva 2014/2015 un tesseramento pluriennale con una Società diversa – e di serie inferiore – rispetto alla US Latina Calcio (motivo per il quale la Commissione Premi ha appunto

rigettato il reclamo della FC Aprilia), è altrettanto vero che, a distanza di pochissimi giorni dal suddetto tesseramento, il calciatore è stato trasferito in prestito alla US Latina, la quale lo ha utilizzato per tutta la stagione sportiva 2014/2015 e lo ha quindi tesserato come giovane di serie nella stagione sportiva 2015/2016.

Ricorda la Società reclamante che la Commissione Disciplinare Nazionale è già intervenuta, in diverse occasioni, a sanzionare comportamenti simili a quello oggetto del presente procedimento – casi cioè in cui il calciatore, tesserato e subito trasferito in prestito ad altra Società di serie superiore, sia rimasto sostanzialmente sconosciuto alla prima Società – ritenendoli configurare una interposizione fittizia realizzata da una Società di categoria inferiore al fine di consentire a un'altra, di categoria superiore, di acquisire le prestazioni di un calciatore, così riducendo, di fatto, il premio di preparazione che quest'ultima dovrebbe corrispondere.

Conclude pertanto la Società reclamante per la riforma dell'impugnata delibera della Commissione Premi e per l'affermazione dell'obbligo della US Latina Calcio di corrispondere alla FC Aprilia il premio di preparazione relativo al tesseramento del calciatore Santovito Riccardo, quantificandolo in base alle vigenti tabelle federali.

Nulla ha controdedotto in merito la Società controparte.

Con ordinanza del 5.5.2016 questo Tribunale Federale ha disposto ulteriori accertamenti circa le vicende di tesseramento del calciatore Santovito Riccardo, all'esito dei quali la vertenza è stata discussa nel corso della riunione del 15.6.2016 e decisa come da dispositivo.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Chiarissimi infatti, nel caso di specie, sono gli elementi sintomatici di un'interposizione fittizia nell'acquisizione delle prestazioni del calciatore, realizzata all'evidente fine di consentire alla FC Aprilia di assicurarsi il tesseramento pluriennale del calciatore Santovito corrispondendo un premio di preparazione notevolmente inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa federale.

E difatti, al tesseramento pluriennale sottoscritto dal calciatore in data 21.8.2014 per la Società ASD Polisportiva Carso, iscritta al campionato di seconda categoria, ha fatto seguito, a distanza di pochissimi giorni (precisamente in data 1.9.2014), il trasferimento in prestito del Santovito alla US Latina Calcio, iscritta al campionato di Serie B, la quale, dopo aver usufruito per l'intera stagione sportiva 2014/2015 delle prestazioni del calciatore, lo ha poi tesserato come giovane di serie (e quindi a titolo definitivo) per la stagione sportiva successiva con decorrenza 28.8.2015.

Sta di fatto che, indipendentemente dai suddetti rilievi, la fattispecie denunciata dalla reclamante trova comunque adeguata tutela nell'art. 96, 2° comma, NOIF, ai sensi del *quale* *“qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società”*. Trattasi di disposizione introdotta proprio al fine di scoraggiare pratiche scorrette finalizzate all'elusione del pagamento del premio di preparazione e che questo Tribunale ha ripetutamente ritenuta applicabile anche ai trasferimenti temporanei.

Ne consegue che il premio di preparazione per il calciatore Santovito Riccardo deve essere corrisposto, per quanto di rispettiva ragione, sia dalla ASD Polisportiva Carso che dalla US Latina Calcio Srl.

Con specifico riferimento a quest'ultima, in quanto legittimata passiva nel procedimento introdotto dalla FC Aprilia, dall'importo tabellare previsto per Società appartenenti alla Lega di

serie B (tenuto conto che la FC Aprilia è stata l'ultima titolare del vincolo annuale del calciatore) pari a € 9.231,00, deve essere detratto l'importo di € 651,60 di pertinenza della ASD Polisportiva Carso (2^a categoria), sicché la US Latina Calcio sarà tenuta a corrispondere alla FC Aprilia la complessiva somma di € 8.579,40 a titolo di premio di preparazione per il calciatore Santovito Riccardo ed alla FIGC l'importo di € 4.289,70 a titolo di penale.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società FC Aprilia SSD Srl e, per l'effetto, dichiara la Società US Latina Calcio Srl tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 12.869,10 (Euro dodicimilaottocentosessantanove/10), di cui € 8.579,40 (Euro ottomilacinquecentosettantanove/00) in favore della Società FC Aprilia SSD Srl a titolo di premio di preparazione per il calciatore Santovito Riccardo ed € 4.289,70 (Euro quattromiladuecentoottantanove/70) a titolo di penale in favore della FIGC.

Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N° 157 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE 1927 CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GUIDA MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso del 15.10.2014, il calciatore Mattia Di Guida adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la APD Ribelle 1927 Calcio al pagamento della somma di € 4.000,00, sulla maggior somma pattuita per complessivi € 7.500,00 con accordo economico relativo alla stagione sportiva 2014/2015.

La Società resistente non si costituiva né faceva pervenire memorie e documenti.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 111 CAE 2015/2016 C.U. 244 del 2.3.2016, condannava la APD Ribelle 1927 Calcio al pagamento della somma di € 4.000,00 in favore del calciatore ricorrente.

Tale decisione veniva comunicata alla Società soccombente il 3.3.2016 e da questa impugnata con reclamo del 9.3.2016.

Assumeva la Società reclamante di non aver ricevuto in copia l'accordo economico invocato né la prova dell'avvenuto versamento della tassa reclamo; di aver corrisposto al calciatore la somma di € 3.500,00 e di averlo multato per € 200,00 per essersi presentato all'incontro con l'ASD Fortis Juventus 1909 sprovvisto del documento d'identità; di aver concordato transattivamente con esso calciatore che la residua somma non sarebbe stata corrisposta; di aver comunque sostenuto spese per suo conto per materiale tecnico non restituito e per la manutenzione del suo alloggio presso la sede della Società; infine, di aver sopportato il costo di € 1.656,81 per la stipula di una polizza assicurativa in suo favore. Di tutte tali somme la Società invocava la compensazione con gli eventuali importi residui di cui all'accordo economico, concludendo quindi per l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata.

Si costituiva il calciatore Mattia Di Guida con propria memoria, contestando la prospettazione della Società reclamante e rilevando la tardività e la conseguente inammissibilità delle eccezioni, anche di compensazione, da essa sollevate per la prima volta in sede di gravame. Rilevava altresì di aver rimesso alla Commissione Accordi Economici sia l'accordo sottoscritto

– peraltro ben noto alla controparte - sia la prevista tassa reclamo e che non sussisteva alcun onere di analogo invio alla controparte.

Contestava infine la sussistenza di alcun accordo transattivo con la Società circa la corresponsione degli emolumenti residui, così come la ricorrenza di spese che essa Società avrebbe sostenuto per suo conto.

Rilevando quindi la temerarietà e strumentalità del reclamo, concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per la condanna della Società alle spese ex art 33, comma 14, CGS.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 15.6.2016.

L'appello è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Premesso che l'accordo economico, sottoscritto il 15.9.2014, risulta tempestivamente depositato il 26.9.2014, il calciatore ha regolarmente assolto al proprio onere di allegazione del documento e di versamento della tassa reclamo.

Quanto al merito, rileva il Tribunale come tutte le eccezioni sollevate dalla Società reclamante (di inadempimento, di compensazione), così come le relative produzioni documentali, siano pacificamente inammissibili.

L'art. 25 bis, comma 5, Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso dell'atleta alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico).

È del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento (peraltro parziale), formulate dalla APD Ribelle 1927 Calcio per la prima volta in questa sede, sono da ritenersi inammissibili, così come inammissibile è la produzione dei relativi documenti di supporto.

Attesa la palese infondatezza del gravame e le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, ritiene questo Tribunale di dovere qualificare siccome temeraria la lite introdotta con l'odierno reclamo e conseguentemente di condannare la stessa Società sia alla sanzione prevista dall'art. 16, comma 5, CGS, sia alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte ex art. 33, comma 14, CGS, da liquidarsi entrambe in favore dell'atleta Di Guida complessivamente in € 1.200,00 (di cui € 500,00 ai sensi dell'art. 16, comma 5, CGS).

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della APD Ribelle e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E.-L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Di Guida Mattia in complessivi € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS e la restante quota ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 182 DELLA SOCIETÀ AC BRUZZANO CONTRO LA SOCIETÀ FC PALAZZOLO MILANESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 699 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ESPOSITO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n.699 del 14.1.2016 la FC Palazzolo richiedeva alla Commissione Premi la liquidazione del premio di preparazione relativamente al calciatore Giustino Esposito, tesserato dalla Società AC Bruzzano con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con decisione n.8 del 1.4.2016, accoglieva il ricorso e condannava la AC Bruzzano al pagamento del premio in ragione di € 1.246,60.

La decisione veniva comunicata in data 13.4.2016 ed impugnata dalla AC Bruzzano con reclamo del 19 /20.4.2016.

Assumeva la AC Bruzzano di voler proporre” ricorso alla richiesta della FIGC per conto della richiesta di premio di preparazione della ASD Palazzolo” sostenendo che il padre del calciatore, al momento del tesseramento, aveva consegnato una copia (che allegava) della rinuncia al premio da parte della FC Palazzolo.

Il reclamo è inammissibile, oltre che infondato nel merito.

Evidente difatti è la sua genericità, posto che manca ogni riferimento alla vicenda e ai motivi in base ai quali la decisione impugnata sarebbe erronea, alle richieste e conclusioni del gravame, con ciò non raggiungendo quella autosufficienza minima idonea ad escludere la sanzione di cui all'art. 33 comma 6 CGS

In ogni caso, il reclamo andrebbe respinto, dal momento che l'asserita liberatoria, risultando priva del visto di autenticità del competente Comitato, non potrebbe essere presa in considerazione da parte dell'organo giudicante (art. 96, 3° comma, NOIF).

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società AC Bruzzano.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 169 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAMPANARO GIOVANNI, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso notificato in data 04.11.2015 a mezzo raccomandata a/r, il Sig. Giovanni CAMPANARO adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società Asti Calcio FC Srl al pagamento in suo favore della somma di € 6.550,00, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Precisava difatti il calciatore che, a fronte di un importo lordo complessivo di € 12.000,00 previsto dall'accordo economico, gli era stato corrisposto solo il minor importo di € 5.450,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini e la C.A.E., rilevando che la documentazione prodotta in atti (l'accordo allegato) offriva ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provato sia l'*an* che il *quantum debeatur*, con il provvedimento oggetto di impugnazione accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la Società Asti Calcio FC Srl al pagamento dell'importo richiesto di € 6.550,00.

Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 17.3.2016, la Società Asti Calcio FC Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 244 del 2.3.2016.

La Asti Calcio FC Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepisce l'infondatezza delle pretese avversarie in quanto fondate su di un accordo economico che non risulterebbe tempestivamente depositato presso il competente dipartimento interregionale, così come previsto dall'art. 94 ter, comma 2, NOIF, vigente *ratione temporis*.

Il calciatore ha presentato controdeduzioni con le quali eccepisce preliminarmente, la tardiva impugnazione del provvedimento per decorso del termine di 7 gg. di cui all'art. 30 CGS, in quanto l'atto di appello sarebbe stato inoltrato il giorno 17 marzo 2016, laddove la comunicazione della decisione era avvenuta in data 9 marzo 2016. Nel merito, rileva l'infondatezza del gravame, in quanto la Società non avrebbe dato prova del ritardato deposito dell'accordo economico in questione.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.

Come correttamente eccepito dal calciatore nelle sue controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 16.3.2016, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 9.3.2016. Come si è detto, invece, il reclamo dell'Asti Calcio FC Srl, è stato inoltrato solo il giorno 17.3.2016, a termine già decorso.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 170 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE CARVALHO ANDERSON SANTOS, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso notificato in data 04.11.2015 a mezzo raccomandata a/r, il Sig. De Carvalho Anderson Santos adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società Asti Calcio FC Srl al pagamento in suo favore della somma di € 3.100,00, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Precisava difatti il calciatore che, a fronte di un importo lordo complessivo di € 18.000,00 previsto dall'accordo economico, gli era stato corrisposto solo il minor importo di € 4.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini e la C.A.E., rilevando che la documentazione prodotta in atti (l'accordo allegato) offriva ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provato sia l'an che il quantum *debeatur*, con il provvedimento oggetto di impugnazione accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la Società Asti Calcio FC Srl al pagamento dell'importo richiesto di € 3.100,00

Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 17.3.2016, la Società Asti Calcio FC Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 244 del 2.3.2016.

La Asti Calcio FC Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepisce l'infondatezza delle pretese avversarie in quanto fondate su di un accordo economico che non risulterebbe tempestivamente depositato presso il competente dipartimento interregionale, così come previsto dall'art. 94 ter, comma 2, NOIF, vigente *ratione temporis*.

Il calciatore ha presentato controdeduzioni con le quali eccepisce preliminarmente, la tardiva impugnazione del provvedimento per decorso del termine di 7 gg. di cui all'art. 30 CGS, in quanto l'atto di appello sarebbe stato inoltrato il giorno 17 marzo 2016, laddove la comunicazione della decisione era avvenuta in data 9 marzo 2016. Nel merito, rileva l'infondatezza del gravame, in quanto la Società non avrebbe dato prova del ritardato deposito dell'accordo economico in questione.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.

Come correttamente eccepito dal calciatore nelle sue controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 16.3.2016, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 9.3.2016. Come si è detto, invece, il reclamo dell'Asti Calcio FC Srl, è stato inoltrato solo il giorno 17.3.2016, a termine già decorso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N° 171 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EUGIO MATTIA ROLANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso notificato in data 04.11.2015 a mezzo raccomandata a/r, il Sig. Eugio Mattia Rolando adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società Asti Calcio FC Srl al pagamento in suo favore della somma di € 5.200,00, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Precisava difatti il calciatore che, a fronte di un importo lordo complessivo di € 13.000,00 previsto dall'accordo economico, gli era stato corrisposto solo il minor importo di € 7.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini e la C.A.E., rilevando che la documentazione prodotta in atti (l'accordo allegato) offriva ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provato sia l'an che il quantum *debeatur*, con il provvedimento oggetto di impugnazione accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la Società Asti Calcio FC Srl al pagamento dell'importo richiesto di € 5.200,00.

Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 17.3.2016, la Società Asti Calcio FC Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 244 del 2.3.2016.

La Asti Calcio FC Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepisce l'infondatezza delle pretese avversarie in quanto fondate su di un accordo economico che non risulterebbe tempestivamente depositato presso il competente dipartimento interregionale, così come previsto dall'art. 94 ter, comma 2, NOIF, vigente *ratione temporis*.

Il calciatore ha presentato controdeduzioni con le quali eccepisce preliminarmente, la tardiva impugnazione del provvedimento per decorso del termine di 7 gg. di cui all'art. 30 CGS, in quanto l'atto di appello sarebbe stato inoltrato il giorno 17 marzo 2016, laddove la comunicazione della decisione era avvenuta in data 9 marzo 2016. Nel merito, rileva l'infondatezza del gravame, in quanto la Società non avrebbe dato prova del ritardato deposito dell'accordo economico in questione.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.

Come correttamente eccepito dal calciatore nelle sue controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 16.3.2016, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 9.3.2016. Come si è detto, invece, il reclamo dell'Asti Calcio FC Srl, è stato inoltrato solo il giorno 17.3.2016, a termine già decorso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 172 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAIO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso notificato in data 04.11.2015 a mezzo raccomandata a/r, il Sig. Maio Francesco adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società Asti Calcio FC Srl al pagamento in suo favore della somma di € 6.000,00, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Precisava difatti il calciatore che, a fronte di un importo lordo complessivo di € 7.000,00 previsto dall'accordo economico, gli era stato corrisposto solo il minor importo di € 1.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini e la C.A.E., rilevando che la documentazione prodotta in atti (l'accordo allegato) offriva ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provato sia l'an che il quantum debeatur, con il provvedimento oggetto di impugnazione accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la Società Asti Calcio FC Srl al pagamento dell'importo richiesto di € 6.000,00.

Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 17.3.2016, la Società Asti Calcio FC Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 244 del 2.3.2016.

La Asti Calcio FC Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepisce l'infondatezza delle pretese avversarie in quanto fondate su di un accordo economico che non risulterebbe

tempestivamente depositato presso il competente dipartimento interregionale, così come previsto dall'art. 94 ter, comma 2, NOIF, vigente razione temporis.

Il calciatore ha presentato controdeduzioni con le quali eccepisce preliminarmente, la tardiva impugnazione del provvedimento per decorso del termine di 7 gg. di cui all'art. 30 CGS, in quanto l'atto di appello sarebbe stato inoltrato il giorno 17 marzo 2016, laddove la comunicazione della decisione era avvenuta in data 9 marzo 2016. Nel merito, rileva l'infondatezza del gravame, in quanto la Società non avrebbe dato prova del ritardato deposito dell'accordo economico in questione.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.

Come correttamente eccepito dal calciatore nelle sue controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 16.3.2016, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 9.3.2016. Come si è detto, invece, il reclamo dell'Asti Calcio FC Srl, è stato inoltrato solo il giorno 17.3.2016, a termine già decorso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 173 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MERITO JAIME LEON, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso notificato in data 04.11.2015 a mezzo raccomandata a/r, il Sig. Merito Jaime Leon adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. chiedendo la condanna della Società Asti Calcio FC Srl al pagamento in suo favore della somma di € 5.650,00, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Precisava difatti il calciatore che, a fronte di un importo lordo complessivo di € 7.500,00 previsto dall'accordo economico, gli era stato corrisposto solo il minor importo di € 1.850,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini e la C.A.E., rilevando che la documentazione prodotta in atti (l'accordo allegato) offriva ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provato sia l'an che il quantum debeatur, con il provvedimento oggetto di impugnazione accoglieva in toto la domanda del calciatore, condannando la Società Asti Calcio FC Srl al pagamento dell'importo richiesto di € 5.650,00.

Con reclamo notificato a mezzo raccomandata a/r in data 17.3.2016, la Società Asti Calcio FC Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 244 del 2.3.2016.

La Asti Calcio FC Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepisce l'infondatezza delle pretese avversarie in quanto fondate su di un accordo economico che non risulterebbe tempestivamente depositato presso il competente dipartimento interregionale, così come previsto dall'art. 94 ter, comma 2, NOIF, vigente razione temporis.

Il calciatore ha presentato controdeduzioni con le quali eccepisce preliminarmente, la tardiva impugnazione del provvedimento per decorso del termine di 7 gg. di cui all'art. 30 CGS, in quanto l'atto di appello sarebbe stato inoltrato il giorno 17 marzo 2016, laddove la comunicazione della decisione era avvenuta in data 9 marzo 2016. Nel merito, rileva l'infondatezza del gravame, in quanto la Società non avrebbe dato prova del ritardato deposito dell'accordo economico in questione.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato.

Come correttamente eccepito dal calciatore nelle sue controdeduzioni, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 16.3.2016, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 9.3.2016. Come si è detto, invece, il reclamo dell'Asti Calcio FC Srl, è stato inoltrato solo il giorno 17.3.2016, a termine già decorso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N° 180 DELLA SOCIETÀ ACD RONDINELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD LUPARENSE CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 716 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCONATO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con reclamo del 15.04.2016 la Società ACD Rondinelle adiva questo Tribunale Federale al fine di ottenere la riforma della decisione di cui al C.U. N. 8/E del 1° Aprile 2016 con la quale la Commissione Premi aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso da essa reclamante proposto per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento del calciatore Marconato Andrea in favore della Società Luparense Calcio a 5, sul presupposto che essa ricorrente non partecipasse a campionati di calcio a 5.

Esponendo la reclamante che la Società Luparense Calcio a 5, sebbene contenente nella ragione sociale la dicitura "calcio a 5", in realtà, con il numero di matricola 943159 aveva partecipato al campionato 2015/2016 di calcio ad 11 del comitato regionale Veneto- categoria allievi regionali girone D – e che la stessa aveva regolarmente utilizzato il suddetto calciatore. A sostegno allegava copia del calendario dell'attuale stagione sportiva.

Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del reclamo.

Il reclamo proposto dalla Società ACD Rondinelle è inammissibile.

È di fatto sufficiente rilevare che manca agli atti la prova dell'invio del reclamo alla controparte (prova pur espressamente sollecitata dalla segreteria), e ciò comporta violazione dell'art. 30, comma 33, CGS e conseguente inammissibilità del reclamo medesimo.

Ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ACD Rondinelle.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

11) RECLAMO N° 191 DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US MASSESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PASCIUTI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con reclamo del 27 aprile 2016 la Società Carpi FC 1909 Srl (di seguito 'Carpi') ha impugnato la certificazione della Commissione Premi del 1° aprile 2016 (C.U. n. 8/E) con la quale è stato riconosciuto alla US Massese 1919 Srl (di seguito 'Massese') il premio alla carriera relativamente al calciatore Lorenzo Pasciuti, quale proprio tesserato nella stagione sportiva 2003/2004, in ragione della somma di euro 18.000,00, a seguito dell'esordio in serie A di esso calciatore avvenuto in occasione della gara Sassuolo – Carpi del 8.11.2015.

Il Carpi si duole della circostanza che la Società che ha formato il calciatore Lorenzo Pasciuti sarebbe Società diversa da quella che rivendica oggi il premio alla carriera, ciò in quanto la US Massese 1919 Srl era stata dichiarata fallita in data 21 aprile 2009 con provvedimento n. 9/09 del Tribunale di Massa, sicché con delibera del Presidente Federale del 3.8.2009 (C.U. n. 38/A) era stata revocata l'affiliazione ad essa US Massese 1919 Srl ed titolo sportivo ed il parco tesserati trasferiti alla neo costituita S.S.D. Massese Srl.

Sostiene pertanto il Carpi che i diritti di natura patrimoniale della Società fallita connessi alla formazione dei calciatori non possono ritenersi trasferiti alla Società che ne acquisisce il titolo sportivo, non essendo tali diritti né ricompresi nell'azienda acquistata dal fallimento, né espressamente menzionati nel C.U. della Presidenza Federale.

La Massese non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo è stato quindi discusso e deciso nella riunione 15 giugno 2016, presente la sola Società reclamante.

Il reclamo del Carpi è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

Rileva difatti questo Tribunale Federale che - come peraltro si dà atto nella stessa richiesta inoltrata alla Commissione Premi - l'odierna US Massese 1919 Srl (matricola federale 944477) è soggetto giuridico differente dalla US Massese 1919 Srl titolare del tesseramento giovanile del calciatore Lorenzo Pasciuti nella s.s. 2003/2004, essendo pacifico che la US Massese 1919 Srl era stata dichiarata fallita in data 21 aprile 2009 con provvedimento n. 9/09 del Tribunale di Massa e che con delibera del Presidente Federale del 3.8.2009 (C.U. n. 38/A) le era stata revocata l'affiliazione.

Al riguardo, nessun rilievo giuridico può rivestire la circostanza che il titolo sportivo e il parco tesserati della fallita US Massese 1919 Srl siano stati trasferiti alla S.S.D. Massese Srl, oggi nuovamente denominata US Massese 1919 Srl.

In via generale, difatti, il trasferimento del titolo sportivo non comporta alcuna successione nei diritti di credito della Società dichiarata fallita, ferma la circostanza che il presupposto per tale trasferimento è rappresentato dall'acquisto da parte della Società trasferitaria dell'azienda appartenuta alla prima.

Nel caso di specie, peraltro, il diritto al premio alla carriera in questione è (rectius sarebbe) sorto solo in seguito all'esordio in Serie A del calciatore Pasciuti, avvenuto in data 8 novembre 2015 a distanza di circa sei anni, cioè, dal fallimento della Società titolare dell'originario

tesseramento del calciatore e dal trasferimento dell'azienda, tra i cui beni all'epoca, per ovvi motivi, non poteva certo sussistere il diritto (di credito) al premio alla carriera del calciatore Pasciuti (in quanto maturato, come si è visto, solo nel 2015).

Alla odierna US Massese 1919 Srl non può, dunque, riconoscersi alcuna legittimazione a richiedere il premio in questione, non avendone giammai acquisito la titolarità.

Ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società Carpi FC 1909 Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordine restituirsi la tassa.

12) RECLAMO N° 196 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOR DE CENCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 178 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BIRASCHI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con reclamo del 10.5.2016 la Società US Avellino 1912 a r.l. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la certificazione del 4.4.2016 (comunicata il 13.4.2016) con la quale la Commissione Premi, sul presupposto dell'esordio nella Nazionale italiana under 21 del calciatore Biraschi Davide, avvenuto in occasione della gara Italia under 21 – rappresentativa di serie B Italia del 10.02.2016, ha certificato in € 54.000,00 il premio alla carriera in favore della ASD Tor De Cenci quale titolare del tesseramento dilettantistico giovanile del calciatore nelle tre stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.

Sostiene la reclamante che il premio non sarebbe dovuto in quanto la partita del 10 febbraio 2016 non può considerarsi una gara ufficiale della rappresentativa nazionale, così come prevede l'art. 99-bis NOIF, ma un mero allenamento ovvero un raduno congiunto delle due formazioni. Secondo la US Avellino tale gara non sarebbe infatti caratterizzata da alcun requisito di ufficialità, non essendo contemplata da alcuna deliberazione degli Organi ufficiali (FIGC, UEFA, ovvero FIFA) e ciò anche ai fini di eventuali sanzioni sportive che non avrebbero alcuna immediata conseguenza in ambito nazionale ed internazionale.

La resistente ha presentato proprie controdeduzioni ribadendo la legittimità del premio così come certificato dalla Commissione Premi.

Il reclamo è fondato e deve essere conseguentemente accolto.

Risulta pacifico che il calciatore Davide Biraschi è stato tesserato come giovane dilettante per la ASD Tor De Cenci nelle stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 e che ha disputato la partita svoltasi a Chiavari il 10.2.2016 nelle file della Nazionale italiana under 21 contro la rappresentativa Italia di serie B.

Ritiene tuttavia questo Tribunale Federale che tale partita non possa considerarsi come "gara ufficiale" della Nazionale under 21, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99-bis NOIF.

Sul punto si è già avuto modo di affermare (delibera Parma FC – ASD Donatello in C.U. n. 11/D del 11.12.2013, confermata dalla Corte di Giustizia Federale in C.U. 328/CGF del 17.6.2014) che gare ufficiali della Nazionale italiana (A o under 21) possono essere considerate anche le gare amichevoli, purché tuttavia presentino modalità di organizzazione e di svolgimento tali da deporre chiaramente per la loro ufficialità, come, ad es.: il loro inserimento nei calendari delle Federazioni Internazionali (UEFA e FIFA); il fatto che siano "onorate" in apertura dagli inni nazionali; la soggezione dei calciatori alla normativa

internazionale sia in relazione all'obbligo di rispondere alle convocazioni, sia in relazione agli aspetti disciplinari; la designazione degli ufficiali di gara da parte della Federazione Internazionale di riferimento.

Nel caso in esame, la partita disputata tra la Nazionale under 21 e la rappresentativa di serie B Italia risulta priva delle caratteristiche suindicate, fermo restando che giammai potrebbe considerarsi come gara "ufficiale" una partita disputata da una delle rappresentative nazionali italiane con squadre diverse da una rappresentativa nazionale di un altro paese.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società US Avellino 1912 Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordine restituirsi la tassa.

13) RECLAMO N° 186 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 681 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIABATTA CARLO ALFONSO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 681 del 22.01.2016 la Società SCD Promotion Soccer adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Ciabatta Carlo Alfonso, nato il 20.01.1997.

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 alla Società SCD Promotion Soccer a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 407,25 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l'appellante in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l'improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La SCD Promotion Soccer non ha depositato controdeduzioni.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza, in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, la copia della ricevuta postale di spedizione della relativa raccomandata, allegata al reclamo, contiene come destinatario la Soc. Gioventù Partenope e non già la SCD Promotion Soccer, ciò che ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e che determina l'inammissibilità del reclamo per la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.
Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 187 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 691 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D'ALTERIO VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 691 del 22.01.2016 la Società SCD Promotion Soccer adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore D'Alterio Vincenzo, nato il 23.09.1997.

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 alla Società SCD Promotion Soccer a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 407,25 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l'appellante in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l'improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La SCD Promotion Soccer non ha depositato controdeduzioni.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza, in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, la copia della ricevuta postale di spedizione della relativa raccomandata, allegata al reclamo, contiene come destinatario la Soc. Gioventù Partenope e non già la SCD Promotion Soccer, ciò che ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e che determina l'inammissibilità del reclamo per la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Tanto considerato

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.
Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N° 188 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 710 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIOVANNIELLO EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 710 del 22.01.2016 la Società SCD Promotion Soccer adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Giovanniello Emanuele, nato il 07.02.1997.

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 alla Società SCD Promotion Soccer a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 407,25 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l'appellante in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l'improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La SCD Promotion Soccer non ha depositato controdeduzioni.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza, in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, la copia della ricevuta postale di spedizione della relativi raccomandata, allegata al reclamo, contiene come destinatario la Soc. Gioventù Partenope e non già la SCD Promotion Soccer, ciò che ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e che determina l'inammissibilità del reclamo per la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N° 189 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 739 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 740 del 18.02.2016 la Società ASD Gioventù Partenope adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2011/2012, il calciatore Ruffinelli Marco, nato il 18.09.1997.

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 1.357,50, di cui € 1.086,00 alla Società ASD Gioventù Partenope

a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale ed € 271,50 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l'appellante in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l'improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La ASD Gioventù Partenope ha controdedotto chiedendo il rigetto del gravame.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza, in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Deve, infatti, respingersi la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserito mancato invio alla controparte dei relativi allegati, posto che l'art. 96 NOIF, nello stabilire che i cartellini di tesseramento del calciatore e la ricevuta della spedizione alla controparte devono essere allegati al ricorso, non prevede che le relative copie debbano essere inviate anche alla controparte.

Trattasi, infatti, di allegazioni da mettere a disposizione dell'Organo Giudicante, cosa che nella specie è regolarmente avvenuto così come la controparte avrebbe potuto verificare dall'esame degli atti del giudizio.

Rilevato, altresì, che lo stesso art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso, si evidenzia che anche il motivo di gravame afferente l'asserita mancanza del presupposto dell'annualità di tesseramento non può trovare accoglimento, in quanto non supportato da alcun elemento probatorio che la reclamante si è ben guardata dal fornire. Per di più, dalle risultanze dell'archivio storico federale emerge che in effetti il calciatore Ruffinelli Marco, nelle stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013, è stato tesserato unicamente dalla ASD GIOVENTÙ PARTENOPE per l'intero corso di tali stagioni, sicché la decisione assunta dalla Commissione Premi appare corretta ed esente da censure.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.

Ordina incamerarsi la tassa.

17) RECLAMO N° 192 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 737 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 738 del 18.02.2016 la Società ASD Gioventù Partenope adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con

vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2011/2012, il calciatore Ruffinelli Davide, nato il 18.02.1996

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 1.357,50, di cui € 1.086,00 alla Società ASD Gioventù Partenope a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 271,50 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l’appellante in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l’improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La ASD Gioventù Partenope ha controdedotto chiedendo il rigetto del gravame.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza, in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Deve, infatti, respingersi la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserito mancato invio alla controparte dei relativi allegati, posto che l’art. 96 NOIF, nello stabilire che i cartellini di tesseramento del calciatore e la ricevuta della spedizione alla controparte devono essere allegati al ricorso, non prevede che le relative copie debbano essere inviate anche alla controparte.

Trattasi, infatti, di allegazioni da mettere a disposizione dell’Organo Giudicante, cosa che nella specie è regolarmente avvenuto così come la controparte avrebbe potuto verificare dall’esame degli atti del giudizio.

Rilevato, altresì, che lo stesso art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere necessariamente preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso, si evidenzia che anche il motivo di gravame afferente l’asserita mancanza del presupposto dell’annualità di tesseramento non può trovare accoglimento, in quanto non supportato da alcun elemento probatorio che la reclamante si è ben guardata dal fornire. Per di più, dalle risultanze dell’archivio storico federale emerge che in effetti il calciatore Ruffinelli Davide, nelle stagioni sportive 2011/2012-2012/2013, è stato tesserato unicamente dalla ASD Gioventù Partenope per l’intero corso di tali stagioni, sicché la decisione assunta dalla Commissione Premi appare corretta ed esente da censure.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.

Ordina incamerarsi la tassa.

18) RECLAMO N° 194 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PREMI (RIC. N. 684 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COCOZZA GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 684 del 22.01.2016 la Società SCD Promotion Soccer adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Cocozza Giacomo, nato il 26.01.1996.

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 alla Società SCD Promotion Soccer a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 407,25 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l'appellante in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l'improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La SCD Promotion Soccer non ha depositato controdeduzioni.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, la copia della ricevuta postale di spedizione della relativa raccomandata, allegata al reclamo, contiene come destinatario la Soc. Gioventù Partenope e non già la SCD Promotion Soccer, ciò che ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e che determina l'inammissibilità del reclamo per la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

19) RECLAMO N° 190 DELLA SOCIETÀ ASD AV Herculaneum 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO GIOVENTÙ PARTENOPE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 740 del 18.02.2016 la Società ASD Gioventù Partenope adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del

premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2011/2012, il calciatore Ruffinelli Marco, nato il 18.09.1997.

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 1.357,50, di cui € 1.086,00 alla Società ASD GIOVENTÙ PARTENOPE a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale ed € 271,50 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l'appellante in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l'improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La ASD Gioventù Partenope ha controdedotto chiedendo il rigetto del gravame.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza, in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Deve, infatti, respingersi la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserito mancato invio alla controparte dei relativi allegati, posto che l'art. 96 NOIF, nello stabilire che i cartellini di tesseramento del calciatore e la ricevuta della spedizione alla controparte devono essere allegati al ricorso, non prevede che le relative copie debbano essere inviate anche alla controparte.

Trattasi, infatti, di allegazioni da mettere a disposizione dell'Organo Giudicante, cosa che nella specie è regolarmente avvenuto così come la controparte avrebbe potuto verificare dall'esame degli atti del giudizio.

Rilevato, altresì, che lo stesso art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso, si evidenzia che anche il motivo di gravame afferente l'asserita mancanza del presupposto dell'annualità di tesseramento non può trovare accoglimento, in quanto non supportato da alcun elemento probatorio che la reclamante si è ben guardata dal fornire. Per di più, dalle risultanze dell'archivio storico federale emerge che in effetti il calciatore Ruffinelli Marco, nelle stagioni sportive 2011/2012 – 2012/2013, è stato tesserato unicamente dalla ASD Gioventù Partenope per l'intero corso di tali stagioni, sicché la decisione assunta dalla Commissione Premi appare corretta ed esente da censure.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924 e, conferma per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

20) RECLAMO N° 193 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO GIOVENTÙ PARTENOPE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 738 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso n. 738 del 18.02.2016 la Società ASD Gioventù Partenope adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2011/2012, il calciatore Ruffinelli Davide, nato il 18.02.1996

Con delibera in C.U. 8/E del 01.04.2016 la Commissione Premi, accertata l'attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 al pagamento della somma di € 1.357,50, di cui € 1.086,00 alla Società ASD GIOVENTÙ PARTENOPE a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 271,50 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.04.2016, la Società ASD A.V. Herculaneum 1924 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

Deduceva l'appellante in via preliminare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancata trasmissione degli allegati ivi menzionati come pure l'improcedibilità per mancata richiesta bonaria di pagamento del premio. Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 NOIF e, segnatamente, la sussistenza del vincolo per una intera stagione sportiva.

La ASD Gioventù Partenope ha controdedotto chiedendo il rigetto del gravame.

Non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla reclamante di rinvio della trattazione della vertenza, in quanto sfornita di adeguata motivazione, il reclamo è stato esaminato nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

Deve, infatti, respingersi la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserito mancato invio alla controparte dei relativi allegati, posto che l'art. 96 NOIF, nello stabilire che i cartellini di tesseramento del calciatore e la ricevuta della spedizione alla controparte devono essere allegati al ricorso, non prevede che le relative copie debbano essere inviate anche alla controparte.

Trattasi, infatti, di allegazioni da mettere a disposizione dell'Organo Giudicante, cosa che nella specie è regolarmente avvenuto così come la controparte avrebbe potuto verificare dall'esame degli atti del giudizio.

Rilevato, altresì, che lo stesso art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere necessariamente preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso, si evidenzia che anche il motivo di gravame afferente l'asserita mancanza del presupposto dell'annualità di tesseramento non può trovare accoglimento, in quanto non supportato da alcun elemento probatorio che la reclamante si è ben guardata dal fornire. Per di più, dalle risultanze dell'archivio storico federale emerge che in effetti il calciatore Ruffinelli Davide, nelle stagioni sportive 2011/2012-2012/2013, è stato tesserato unicamente dalla ASD GIOVENTÙ PARTENOPE per l'intero corso di tali stagioni, sicché la decisione assunta dalla Commissione Premi appare corretta ed esente da censure.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924 e, conferma per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

21) RECLAMO N° 183 DELLA SOCIETÀ AS CAMINESE CONTRO LA SOCIETÀ US TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 745 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE STANCA MINHEA VLAD), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.

Con ricorso del 10.02.2016 la Società ASD Caminese adiva la Commissione Premi per ivi sentir dichiarare dovuto dalla US Torre, a seguito del tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Stanca Mihnea Vlad con vincolo pluriennale nella stagione 2014/2015, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in ragione di €. 2.168,00: ciò sul presupposto di essere stata l'unica Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2012/2013.

Controdeduceva la US Torre assumendo di aver tesserato l'atleta nel proprio settore giovanile nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 con la conseguenza che la Società ricorrente avrebbe avuto titolo al premio solo in qualità di penultima Società titolare del tesseramento giovanile.

Con decisione pubblicata sul C.U. 8/E del 01/04/2016 la Commissione Premi accoglieva parzialmente il ricorso della AS Caminese avverso la Società US Torre condannando quest'ultima al pagamento della minor somma di € 921,40 a titolo di premio di preparazione e di €. 230,35 a titolo di penale a favore della FIGC ciò appunto sul presupposto della ritenuta posizione di penultima Società titolare del tesseramento giovanile del calciatore.

Con reclamo del 19.04.2016 la Società A.S. Caminese ha impugnato tale decisione, assumendo che il premio le sarebbe dovuto per intero quale unica Società, posto che non rilevarebbe a tal fine la circostanza del tesseramento giovanile del calciatore in favore della US Torre nella stagione immediatamente precedente all'assunzione del vincolo pluriennale in favore della medesima Società.

Chiedeva pertanto, in riforma alla decisione impugnata la rideterminazione del premio nella misura originariamente richiesta.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 15.06.2016.

Il reclamo va accolto in quanto fondato.

Occorre infatti preliminarmente ricordare che per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Stanca Mihnea Vlad è stato tesserato per la US Torre con vincolo annuale nella stagione 2013/2014 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2014/2015, mentre la Società AS Caminese lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2012/2013.

Pertanto, alla stregua di quanto innanzi esposto ed ai soli fini della quantificazione del premio di preparazione, essa AS Caminese deve essere considerata unica titolare del vincolo annuale del calciatore, con conseguente rideterminazione degli importi che la US Torre è tenuta corrispondere nella misura di €. 2.168,00 a titolo di premio di preparazione in favore della AS Caminese e €. 542,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

Tutto quanto sopra premesso

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società AS Caminese e, in riforma della impugnata decisione della Commissione Premi, dichiara la Società US Torre tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 2.710,00 (Euro duemilasettecentodieci/00), di cui € 2.168,00 (Euro duemilacentosessantotto/00) in favore di essa reclamante, a titolo di premio di preparazione per il calciatore Stanca Minhea Vlad, ed € 542,00 (Euro cinquecentoquarantadue/00) a titolo di penale in favore della FIGC.

Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 18 luglio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio